

### **ASSEMBLEA DEI SOCI 2024**

(data prima convocazione 29/04/2024 – data seconda convocazione 05/05/2024)

### STATUTO DI EMIL BANCA – CREDITO COOPERATIVO S.C.

Piano delle modifiche - testo previgente a confronto con il testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 23/01/2024

Focus su Articoli dello Statuto oggetto di modifica e con evidenza delle proposte

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

# Art. 9 Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in Assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'Assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e, nel caso di sottoscrizione di nuove azioni, a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.
- I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'Assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

### Art. 14 Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7;

#### Art. 9 Diritti e doveri dei soci

I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in Assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 25;
- b) partecipano, con riferimento all'esercizio in corso, al dividendo deliberato dall'Assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e, nel caso di sottoscrizione di nuove azioni, a quello successivo al pagamento delle azioni stesse;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo significativo, partecipando all'Assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

### Art. 14 Esclusione del socio

Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

- che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7;

## ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

 nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di Amministratori, di Sindaci o di Direttori.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:

- a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
- in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa.

- nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di Amministratori, di Sindaci o di Direttori.

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:

- a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa;
- b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
- c) sia stato interdetto dall'emissione di assegni bancari;
- d) abbia mostrato, nonostante specifico richiamo del consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l'attività della Società, omettendo di operare in modo significativo con essa;
- e) non abbia intrattenuto rapporti bancari con la Società negli ultimi sei mesi consecutivi;
- f) sia stato sottoposto a misure detentive di prevenzione a carattere personale e/o patrimoniale ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni, nei casi in cui il relativo accertamento sia consentito dalle applicabili norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali;
- d)g)nei cui confronti siano state pronunciate sentenze di condanna irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione. Contro la fede pubblica, contro il patrimonio o alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo, nei casi in cui il relativo accertamento sia consentito dalle applicabili norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

## ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l'esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale.

#### Art. 17 Operatività nella zona di competenza territoriale

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, esposizioni prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% (cinquanta per cento) delle esposizioni è destinata a soci cooperatori o è garantito dagli stessi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza. Ai fini del calcolo della prevalenza, sono assimilate alle esposizioni verso i soci le esposizioni verso o garantite da:

- a) amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia;
- b) la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido;
- c) i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.

Le esposizioni si intendono garantite alle condizioni previste dalle disposizioni di vigilanza applicabili in materia.

### Art. 17 Operatività prevalente verso soci nella zona di competenza territoriale

La Società assume, nell'ambito della zona di competenza territoriale, esposizioni prevalentemente nei confronti dei propri soci.

La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% (cinquanta per cento) delle esposizioni è destinata a soci cooperatori o è garantito dagli stessi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza. Ai fini del calcolo della prevalenza, sono assimilate alle esposizioni verso i soci le esposizioni verso o garantite da:

- a) amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri Paesi dell'eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia;
- b) la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Cooperativo di appartenenza, ivi compresi gli impegni e le garanzie assunti in esecuzione dell'accordo di garanzia in solido;
- c) i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo.

Le esposizioni si intendono garantite alle condizioni previste dalle disposizioni di vigilanza applicabili in materia.

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

Le esposizioni non destinate ai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.

Le esposizioni non destinate ai soci cooperatori sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale.

#### Art. 22-bis

#### Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93

La Società può emettere le azioni previste dall'articolo 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 2443 c.c., con delibera dell'assemblea straordinaria del 9 dicembre 2018, al consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, da esercitare entro il termine massimo di cinque anni, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo pari a € 342.000.000,00, mediante l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione della Banca d'Italia. È esclusa qualunque maggiorazione del valore nominale delle azioni a titolo di sovrapprezzo.

Le azioni di finanziamento, di valore nominale pari a quello delle azioni di cui al precedente art. 20, possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi previsti dalla medesima normativa.

Ai soci finanziatori spetta designare complessivamente un numero di componenti del consiglio di amministrazione proporzionale alle azioni di finanziamento sottoscritte dai soci medesimi rispetto al capitale sottoscritto e nel limite della maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale. A tali designazioni non si applicano l'art. 28, comma terzo, e 28-bis, relativamente all'applicazione del regolamento assembleare ed

#### Art. 22-bis

#### Azioni di finanziamento ai sensi dell'art. 150-ter del D.Lgs. 385/93

La Società può emettere le azioni previste dall'articolo 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi e nei modi previsti dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 2443 c.c., con delibera dell'assemblea straordinaria del 5 maggio 2024¹9 dicembre 2018, al consiglio di amministrazione è attribuita la facoltà, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, da esercitare entro il termine massimo di cinque anni, di aumentare in una o più volte il capitale sociale per un importo massimo pari a € 342.000.000,00 468.000.000,00², mediante l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, previa autorizzazione della Banca d'Italia. È esclusa qualunque maggiorazione del valore nominale delle azioni a titolo di sovrapprezzo.

Le azioni di finanziamento, di valore nominale pari a quello delle azioni di cui al precedente art. 20, possono essere sottoscritte e detenute esclusivamente dai soggetti di cui all'art. 150-ter del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei casi previsti dalla medesima normativa.

Ai soci finanziatori spetta designare complessivamente un numero di componenti del consiglio di amministrazione proporzionale alle azioni di finanziamento sottoscritte dai soci medesimi rispetto al capitale sottoscritto e nel limite della maggioranza degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale. A tali designazioni non si applicano l'art. 28, comma terzo, e 28-bis, relativamente all'applicazione del regolamento assembleare ed

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'art. 2443 c.c. prevede che la durata della delega prevista non possa superare i 5 anni, per cui si rende necessaria una proroga dei termini.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il dato è quello dei Fondi Propri della Banca al 31/12/2023 arrotondato per eccesso.

#### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

elettorale, gli artt. 32, comma primo, limitatamente alla eleggibilità di soci, 33, comma secondo, relativamente al requisito di esperienza del presidente, 34, comma primo, 42, primo comma, primo periodo, limitatamente alla designazione del presidente del collegio da parte dell'assemblea, secondo e quarto comma relativi, rispettivamente, al requisito di esperienza del presidente del collegio sindacale e al limite al numero dei mandati dei componenti lo stesso. I soci finanziatori esprimono nelle assemblee un numero di voti pari alle azioni detenute. In nessun caso i soci finanziatori diversi dalla di voti pari alle azioni detenute. In nessun caso i soci finanziatori diversi dalla Capogruppo possono esercitare diritti di voto da cui consegua il controllo della Capogruppo possono esercitare diritti di voto da cui consegua il controllo della Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, primo comma, il socio Società. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, primo comma, il socio finanziatore può partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di socio.

I soci finanziatori che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale | I soci finanziatori che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale possono richiedere la convocazione dell'assemblea prevista dall'art. 24, ultimo comma.

elettorale, gli artt. 32, comma primo, limitatamente alla eleggibilità di soci, 33, comma terzo, relativamente al requisito di esperienza del presidente, 34, comma primo, 42, primo comma, primo periodo, limitatamente alla designazione del presidente del collegio da parte dell'assemblea, secondo e quarto comma relativi, rispettivamente, al requisito di esperienza del presidente del collegio sindacale e al limite al numero dei mandati dei componenti lo stesso. I soci finanziatori esprimono nelle assemblee un numero dalla data di acquisto della qualità di socio.

possono richiedere la convocazione dell'assemblea prevista dall'art. 24, ultimo comma.

#### Art. 25 Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

intestate.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio, persona fisica, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Consiglieri o Dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 25 Intervento e rappresentanza in assemblea

Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

> Il socio può farsi rappresentare da altro socio, persona fisica, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da Consiglieri o Dipendenti della Società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

#### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

All'Assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, i sindaci e un rappresentante della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di appartenenza. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale cui la Società aderisce e un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).

Ogni socio non può ricevere più di tre-cinque deleghe.

All'Assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, i sindaci e un rappresentante della Capogruppo del gruppo bancario cooperativo di appartenenza. Possono intervenire, inoltre, un rappresentante della Federazione territoriale cui la Società aderisce e un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse).

#### Art. 30 Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea Ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla L'Assemblea Ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva le politiche e prassi di remunerazione a favore dei stessa nominati, approva le politiche e prassi di remunerazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dei Sindaci, di Dipendenti o di Collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, e le modifiche alle stesse, in conformità alle disposizioni della Capogruppo.

L'Assemblea Ordinaria approva, altresì, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

#### Art. 30 Assemblea ordinaria

giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

Consiglieri di amministrazione, dei Sindaci, di Dipendenti o di Collaboratori stesse, in conformità alle disposizioni della Capogruppo.

L'Assemblea Ordinaria approva, altresì, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, in conformità alle disposizioni della Capogruppo, sull'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza oneri per la Società, di un Presidente Onorario al fine di riconoscere, col conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al socio prescelto. Il Presidente Onorario eventualmente nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto.

superiore a 1:1 nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla normativa applicabile.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di deliberare l'elezione, senza oneri per la Società, di un Presidente Onorario al fine di riconoscere, col conferimento di tale carica, particolari doti e meriti al socio prescelto. Il Presidente Onorario eventualmente nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, ma può essere invitato a presenziare alle riunioni dello stesso con funzione consultiva e senza diritto di voto.

#### Art. 32 Composizione del consiglio di amministrazione

Salvo quanto previsto dall'art. 52 del presente statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 8 a 12 Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28 bis, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385:
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso:
- d) i Dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle

#### Art. 32 Composizione del consiglio di amministrazione

Salvo quanto previsto dall'art. 52 del presente statuto, ill Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 8 a 12 Consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28 bis, previa determinazione del loro numero.

Non possono essere nominati, e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società, fino al secondo grado incluso;
- d) i Dipendenti della Società e coloro che lo sono stati, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

- situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'art. 36 della Legge n.ro 214/2011;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

- situazioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di natura societaria della categoria, in società partecipate, anche indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'art. 36 della Legge n.ro 214/2011;
- f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi precedenti, la carica di consigliere comunale in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 10.000, di consigliere provinciale o regionale, di assessore o di sindaco in Comuni il cui numero di abitanti è superiore a 3.000, di presidente di provincia o di regione, di componente delle relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di competenza della Società;
- g) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità e decadenza ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- h) coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva:
  - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonchè per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
  - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;

## ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli Amministratori.

Gli Amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo.

Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature.

### Art. 33 Durata in carica degli amministratori

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il Consiglio provvede alla nomina di uno o più Vice Presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il Vicario.

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un gualunque delitto non colposo.

La presente previsione non trova applicazione nei casi in cui la condanna sia stata comminata ai sensi dell'art. 644 c.p. per fatti commessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di idoneità degli esponenti bancari.

Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato in conformità alla normativa vigente.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere c), d) e f) del comma precedente costituisce requisito di indipendenza degli Amministratori.

Gli Amministratori sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento definiti dalla Capogruppo.

Fermo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, nel regolamento di cui all'art. 28 vengono disciplinate le modalità per la presentazione delle candidature.

### Art. 33 Durata in carica degli amministratori

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; nella prima riunione, il Consiglio provvede alla nomina di uno o più Vice Presidenti designando, in quest'ultimo caso, anche il Vicario.

Al fine di favorire una composizione del Consiglio di Amministrazione rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

della Società, l'anzianità di carica complessiva media dei componenti - data

Deliberazioni del consiglio di amministrazione

dal numero dei mandati interi e consecutivi già ricoperti nella Banca da ciascun esponente diviso per il numero degli amministratori - non deve essere superiore a 5. Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio di Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio di almeno almeno un quarto del consiglio di amministrazione o di nomina ai sensi degli un quarto del consiglio di amministrazione o di nomina ai sensi degli articoli articoli 22-bis e 28-bis, l'Amministratore che non abbia già compiuto almeno 22-bis e 28-bis, l'Amministratore che non abbia già compiuto almeno un un mandato quale Amministratore o quale Sindaco Effettivo della Società. mandato quale Amministratore o quale Sindaco Effettivo della Società. Art. 34 Art. 34 Sostituzione di amministratori Sostituzione di amministratori Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica più Amministratori, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono alla loro sostituzione, nel rispetto della vigente normativa sulla provvedono alla loro sostituzione, nel rispetto della vigente normativa sulla quota di genere, in conformità con l'articolo 28-bis e con l'approvazione quota di genere, in conformità con l'articolo 28-bis e con l'approvazione del Collegio Sindacale. del Collegio Sindacale. Gli Amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica Gli Amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente fino alla successiva assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'Assemblea assumono l'anzianità del mandato degli Amministratori che dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. assumono l'anzianità del mandato degli Amministratori che hanno hanno sostituito. sostituito. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente eletto Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente eletto dall'Assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi dall'Assemblea, questi verrà sostituito secondo le regole di cui ai commi precedenti. precedenti. Art. 37 Art. 37

## ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli Amministratori in carica.

La partecipazione alle riunioni del consiglio potrà realizzarsi, oltre che in presenza, anche con sistemi di video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. In ipotesi di convocazione che preveda la partecipazione alla riunione del consiglio esclusivamente con sistemi di video o tele conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo dove risulta presente il segretario, indipendentemente dalla contemporanea presenza nel medesimo luogo del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi.

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il Direttore, che
assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente
coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro Dipendente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il Direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro Dipendente.

#### Art. 39 Compenso degli amministratori

# Gli Amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'Assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### Art. 39 Compenso degli amministratori

Gli Amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'Assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste, nonché quella spettante al Presidente e al Vice Presidente del Comitato Esecutivo ove istituito, è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### Art. 41

#### Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dallo stesso Consiglio.

Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

Il Direttore ha, di norma, il potere di proposta in seno al Comitato.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.

### Art. 41 Composizione e funzionamento del comitato esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da tre a cinque componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati dallo stesso Consiglio.

Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.

Il potere di proposta in seno al Comitato spetta ordinariamente al Direttore.

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all'art. 36, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l'espressione di almeno due voti favorevoli.

La partecipazione alle riunioni del comitato potrà realizzarsi, oltre che in presenza, anche con sistemi di video o tele conferenza a condizione che

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

Le riunioni del Comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un Segretario.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Alle riunioni del comitato assistono i Sindaci.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il Comitato esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

#### Art. 42 Composizione del collegio sindacale

L'Assemblea Ordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, nomina tre Sindaci Effettivi, designandone il Presidente e due Sindaci Supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data

ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. In ipotesi di convocazione che preveda la partecipazione alla riunione del comitato esclusivamente con sistemi di video o tele conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo dove risulta presente il segretario, indipendentemente dalla contemporanea presenza nel medesimo luogo del presidente.

Le riunioni del Comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un Segretario.

Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 38.

Alle riunioni del comitato assistono i Sindaci.

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 35, il Comitato esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

#### Art. 42 Composizione del collegio sindacale

L'Assemblea Ordinaria, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, nomina tre Sindaci Effettivi, designandone il Presidente e due Sindaci Supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'Assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del Collegio Sindacale, il Sindaco Effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di Sindaco Effettivo di una banca.

I Sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale per 3 mandati consecutivi o di Componente Effettivo del Collegio Sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.

Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di Presidente e di Componente Effettivo del Collegio Sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri

dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'Assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni.

Non può essere nominato presidente, salvo che nel caso di ricambio totale del Collegio Sindacale, il Sindaco Effettivo che non abbia svolto per almeno un mandato le funzioni di Sindaco Effettivo di una banca.

I Sindaci sono rieleggibili, con i limiti di seguito specificati.

Non è nominabile o rieleggibile alla rispettiva carica colui che abbia ricoperto la carica di Presidente del Collegio Sindacale per 3 mandati consecutivi o di Componente Effettivo del Collegio Sindacale della Società per 3 mandati consecutivi.

Agli effetti del computo del numero dei mandati le cariche di Presidente e di Componente Effettivo del Collegio Sindacale non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere rieletti quando si sono raggiunti 6 mandati consecutivi come Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori della Società, gli Amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli Amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo:
- coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

- rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con Dipendenti della Società e l'Amministratore o il Sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'art. 36 della legge n.ro 214/2011;
- f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- g) coloro che abbiano ricoperto la carica di Amministratore nel mandato precedente o di Direttore nei tre anni precedenti.

- rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
- e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con Dipendenti della Società e l'Amministratore o il Sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di società finanziarie di sviluppo regionale, di enti anche di natura societaria della categoria, di società partecipate, anche indirettamente, dalla società, di consorzi o di cooperative di garanzia, ferma restando l'applicazione dell'art. 36 della legge n.ro 214/2011;
- f) coloro che, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, art. 70 ss., del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Detta causa di ineleggibilità ha efficacia per cinque anni dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- g) coloro che abbiano ricoperto la carica di Amministratore nel mandato precedente o di Direttore nei tre anni precedenti.
- h) coloro che sono stati condannati con sentenza anche non definitiva:
  - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonchè per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei Sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e) e g) del sesto comma del presente articolo costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché

- 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

La presente previsione non trova applicazione nei casi in cui la condanna sia stata comminata ai sensi dell'art. 644 c.p. per fatti commessi nell'esercizio dell'attività bancaria. Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di idoneità degli esponenti bancari.

Sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato in conformità alla normativa vigente.

Non possono essere stipulati contratti di appalto di opere o contratti per prestazioni di servizi o per fornitura di beni di natura continuativa o comunque pluriennale con i componenti del Collegio Sindacale, o con società alle quali gli stessi partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 25% del capitale sociale o nelle quali rivestano la carica di amministratori. Il divieto suddetto si applica anche rispetto al coniuge, nonché ai parenti e agli affini entro il secondo grado dei Sindaci. Tale divieto non si applica con riferimento ai contratti stipulati con gli enti, anche di natura societaria, della categoria.

La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui alle lettere b), c), e) e g) del sesto comma del presente articolo costituisce requisito di indipendenza dei sindaci.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle disposizioni di vigilanza.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i Sindaci Effettivi rimasti in carica.

In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere. Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i Sindaci Effettivi rimasti in carica.

In caso di cessazione di un sindaco subentrano i supplenti nel rispetto della normativa vigente ivi compresa quella sulla quota di genere.

#### Art. 43 Compiti e poteri del collegio sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il Collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.

Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

#### Art. 43 Compiti e poteri del collegio sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il Collegio adempie agli obblighi di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 385/93, e può svolgere le funzioni di organismo di vigilanza sulla responsabilità amministrativa della Società disciplinato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, laddove tale funzione non sia stata affidata ad altro organismo.

Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

I verbali ed atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il Collegio Sindacale opera in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo della Capogruppo.

La partecipazione alle riunioni del collegio potrà realizzarsi, oltre che in presenza, anche con sistemi di video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. In ipotesi di convocazione che preveda la partecipazione alla riunione del collegio esclusivamente con sistemi di video o tele conferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo dove risulta presente il presidente.

I verbali ed atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Il Collegio Sindacale opera in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo della Capogruppo.

### Art. 52 Disposizioni transitorie

I divieti e i limiti introdotti dall'assemblea straordinaria dei soci del 1° maggio 2011 all'articolo 42, relativi al numero massimo dei mandati, si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato dei sindaci in corso al momento dell'adozione delle medesime previsioni.

In considerazione dell'operazione di fusione mediante incorporazione di Banco Cooperativo Emiliano Credito Cooperativo - Società Cooperativo (nel seguito "Banco Cooperativo Emiliano") in Emil Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa (nel seguito "Emil Banca") avente efficacia dalla data del 1 aprile 2017 e dell'operazione

### Art. 52 Disposizioni transitorie

I divieti e i limiti introdotti dall'assemblea straordinaria dei soci del 1° maggio 2011 all'articolo 42, relativi al numero massimo dei mandati, si applicano e si iniziano a computare a partire dalla scadenza del mandato dei sindaci in corso al momento dell'adozione delle medesime previsioni.

I mandati degli amministratori rilevanti ai fini della determinazione della anzianità media di carica di cui all'articolo 33 si iniziano a computare dalla scadenza del mandato degli amministratori in corso al momento dell'adesione della Società al Gruppo bancario cooperativo ICCREA. Ai fini della determinazione della condizione di consecutività dei mandati rilevanti ai sensi dell'articolo 33, non si considerano consecutivi i mandati interrotti per almeno un mandato intero.

In considerazione dell'operazione di fusione mediante incorporazione di Banco Cooperativo Emiliano Credito Cooperativo - Società Cooperativo (nel seguito "Banco Cooperativo Emiliano") in Emil Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa (nel seguito "Emil Banca") avente efficacia dalla data del 1 aprile 2017 e dell'operazione

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

di fusione mediante incorporazione di Banca di Credito Cooperativo di Vergato - Società Cooperativa (di seguito "BCC Vergato") e di Banca di Parma Credito Cooperativo - Società Cooperativa (di seguito "Banca di Parma") avente efficacia dalla data dell' 1 dicembre 2017, derogando a quanto diversamente disposto sia dal presente statuto sociale sia dal vigente regolamento assembleare, fermo restando quanto previsto dall'art. 28-bis in relazione alle attribuzioni della Capogruppo:

- si dispone che possano intervenire, con diritto di voto, a qualsivoglia assemblea della società incorporante Emil Banca, oltre che tutti i soggetti indicati all'art. 25 del presente statuto, anche tutti i soggetti che risultino essere stati iscritti nel libro soci delle società BCC Vergato e Banca di Parma da almeno novanta giorni rispetto al giorno in cui si saranno prodotti gli effetti civili della suddetta relativa fusione:
- si dispone quanto segue con riferimento alla composizione dei seguenti Organi Sociali di Emil Banca per il triennio relativo agli esercizi 2017-2019 (nel seguito "Primo Mandato) nonché per il triennio relativo agli esercizi 2020-2022 (nel seguito "Secondo Mandato"):
  - 2.A) Composizione del Consiglio di Amministrazione, Presidenza e Vice Presidenza
    - 2.A.1) In deroga a quanto previsto dall'art. 32 del presente Statuto, per il Primo Mandato e per il Secondo Mandato il Consiglio di Amministrazione della società incorporante Emil Banca sarà composto da dodici Consiglieri, oltre il Presidente; di questi:
      - 2.A.1.a) sei devono essere nominati fra soggetti che erano Soci dell'incorporante Emil Banca anteriormente alla decorrenza degli effetti civili delle suddette fusioni:
      - 2.A.1.b) quattro devono essere nominati tra soggetti che erano Soci dell'incorporata Banco Cooperativo Emiliano prima della decorrenza degli effetti civili della suddetta relativa fusione:
      - 2.A.1.c) due devono essere nominati fra soggetti che erano Soci dell'incorporata BCC Vergato prima della

di fusione mediante incorporazione di Banca di Credito Cooperativo di Vergato Società Cooperativa (di seguito "BCC Vergato") e di Banca di Parma Credito Cooperativo Società Cooperativa (di seguito "Banca di Parma") avente efficacia dalla data dell' 1 dicembre 2017, derogando a quanto diversamente disposto sia dal presente statuto sociale sia dal vigente regolamento assembleare, fermo restando quanto previsto dall'art. 28-bis in relazione alle attribuzioni della Capogruppo:

- 1. si dispone che possano intervenire, con diritto di voto, a qualsivoglia assemblea della società incorporante Emil Banca, oltre che tutti i soggetti indicati all'art. 25 del presente statuto, anche tutti i soggetti che risultino essere stati iscritti nel libro soci delle società BCC Vergato e Banca di Parma da almeno novanta giorni rispetto al giorno in cui si saranno prodotti gli effetti civili della suddetta relativa fusione;
- si dispone quanto segue con riferimento alla composizione dei seguenti Organi Sociali di Emil Banca per il triennio relativo agli esercizi 2017-2019 (nel seguito "Primo Mandato) nonché per il triennio relativo agli esercizi 2020-2022 (nel seguito "Secondo Mandato");
  - 2.A) Composizione del Consiglio di Amministrazione, Presidenza e Vice Presidenza
    - 2.A.1) In deroga a quanto previsto dall'art. 32 del presente Statuto, per il Primo Mandato e per il Secondo Mandato il Consiglio di Amministrazione della società incorporante Emil Banca sarà composto da dodici Consiglieri, oltre il Presidente; di questi:
      - 2.A.1.a) sei devono essere nominati fra soggetti che erano Soci dell'incorporante Emil Banca anteriormente alla decorrenza degli effetti civili delle suddette fusioni;
      - 2.A.1.b) quattro devono essere nominati tra soggetti che erano Soci dell'incorporata Banco Cooperativo Emiliano prima della decorrenza degli effetti civili della suddetta relativa fusione:
      - 2.A.1.c) due devono essere nominati fra soggetti che erano Soci dell'incorporata BCC Vergato prima della

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

decorrenza degli effetti civili della suddetta relativa fusione.

- 2.A.2) Per il Primo Mandato e per il Secondo Mandato, dovrà essere proposto all'Assemblea dei Soci, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, un nominativo espresso tra coloro che erano Soci dell'incorporante Emil Banca anteriormente alla decorrenza degli effetti civili delle suddette fusioni.
- 2.A.3) Per il Primo Mandato e per il Secondo Mandato, il Consiglio di Amministrazione nominerà come Vice Presidenti un nominativo espresso tra coloro che erano Soci dell'incorporante Emil Banca anteriormente alla decorrenza degli effetti civili delle suddette fusioni, nominandolo Vice Presidente Vicario almeno per il Primo Mandato, un nominativo espresso tra coloro che erano Soci dell'incorporata Banco Cooperativo Emiliano anteriormente alla decorrenza degli effetti civili della suddetta relativa fusione ed un nominativo espresso tra coloro che erano Soci dell'incorporata BCC Vergato anteriormente alla decorrenza degli effetti civili della suddetta relativa fusione.
- 2.A.4) Le disposizioni relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza contenute all'art. 32 del presente Statuto si intendono riferite a posizioni esistenti sia nei confronti della incorporante Emil Banca sia nei confronti delle incorporate Banco Cooperativo Emiliano e BCC Vergato.
- 2.B) Composizione del Comitato Esecutivo
  - 2.B.1) Per il Primo Mandato e per il Secondo Mandato, il Comitato Esecutivo sarà composto da cinque membri, fra cui verrà scelto il Presidente. Di detti componenti, tre verranno nominati tra i suddetti Consiglieri rivenienti dalla compagine sociale dell'incorporante Emil Banca (di cui al precedente punto 2.A.1.a) e due verranno nominati tra i suddetti Consiglieri rivenienti dalle compagini delle incorporate

decorrenza degli effetti civili della suddetta relativa fusione.

- 2.A.2) Per il Primo Mandato e per il Secondo Mandato, dovrà essere proposto all'Assemblea dei Soci, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, un nominativo espresso tra coloro che erano Soci dell'incorporante Emil Banca anteriormente alla decorrenza degli effetti civili delle suddette fusioni.
- 2.A.3) Per il Primo Mandato e per il Secondo Mandato, il Consiglio di Amministrazione nominerà come Vice Presidenti un nominativo espresso tra coloro che erano Soci dell'incorporante Emil Banca anteriormente alla decorrenza degli effetti civili delle suddette fusioni, nominandolo Vice Presidente Vicario almeno per il Primo Mandato, un nominativo espresso tra coloro che erano Soci dell'incorporata Banco Cooperativo Emiliano anteriormente alla decorrenza degli effetti civili della suddetta relativa fusione ed un nominativo espresso tra-coloro che erano Soci dell'incorporata BCC Vergato anteriormente alla decorrenza degli effetti civili della suddetta relativa fusione.
- 2.A.4) Le disposizioni relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza contenute all'art. 32 del presente Statuto si intendono riferite a posizioni esistenti sia nei confronti della incorporante Emil Banca sia nei confronti delle incorporate Banco Cooperativo Emiliano e BCC Vergato.

#### 2.B) Composizione del Comitato Esecutivo

2.B.1) Per il Primo Mandato e per il Secondo Mandato, il Comitato Esecutivo sarà composto da cinque membri, fra cui verrà scelto il Presidente. Di detti componenti, tre verranno nominati tra i suddetti Consiglieri rivenienti dalla compagine sociale dell'incorporante Emil Banca (di cui al precedente punto 2.A.1.a) e due verranno nominati tra i suddetti Consiglieri rivenienti dalle compagini delle incorporate

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

Banco Cooperativo Emiliano (di cui al precedente punto 2.A.1.b) e BCC Vergato (di cui al precedente punto 2.A.1.c).

- 2.B.2) Almeno per il primo mandato, il Presidente del Comitato sarà, comunque, scelto tra i tre Consiglieri rivenienti dalla compagine sociale dell'incorporante Emil Banca.
- 2.C) Composizione e Presidenza del Collegio Sindacale per il Primo Mandato
  - 2.C.1) Per il Primo Mandato, il Consiglio di Amministrazione della incorporante Emil Banca che sarà in carica nel momento in cui si produrranno gli effetti civili della suddetta prima fusione indicherà all'Assemblea al fine della elezione:
    - 2.C.1.a) un candidato a Presidente del Collegio Sindacale, un candidato a Sindaco Effettivo ed un candidato a Sindaco Supplente, scegliendoli tra soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso a propria completa discrezione;
    - 2.C.1.b) un candidato a Sindaco Effettivo ed un candidato a Sindaco Supplente, i cui nominativi dovranno essere stati espressi dal Consiglio di Amministrazione della incorporata Banco Cooperativo Emiliano che sarà in carica fino al momento in cui si produrranno gli effetti civili della suddetta relativa fusione, con la precisazione che ove detti nominativi non venissero espressi da detto Organo, il Consiglio di Amministrazione della incorporante Emil Banca sarà libero di proporre anche per dette cariche i soggetti che riterrà più idonei a propria discrezione.
  - 2.C.2) Le disposizioni relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza contenute all'art. 42 del presente Statuto si intendono riferite a posizioni esistenti sia nei confronti della

Banco Cooperativo Emiliano (di cui al precedente punto 2.A.1.b) e BCC Vergato (di cui al precedente punto 2.A.1.c).

2.B.2) Almeno per il primo mandato, il Presidente del Comitato sarà, comunque, scelto tra i tre Consiglieri rivenienti dalla compagine sociale dell'incorporante Emil Banca.

2.C) Composizione e Presidenza del Collegio Sindacale per il Primo Mandato

- 2.C.1) Per il Primo Mandato, il Consiglio di Amministrazione della incorporante Emil Banca che sarà in carica nel momento in cui si produrranno gli effetti civili della suddetta prima fusione indicherà all'Assemblea al fine della elezione:
  - 2.C.1.a) un candidato a Presidente del Collegio Sindacale, un candidato a Sindaco Effettivo ed un candidato a Sindaco Supplente, scegliendoli tra soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso a propria completa discrezione;
  - 2.C.1.b) un candidato a Sindaco Effettivo ed un candidato a Sindaco Supplente, i cui nominativi dovranno essere stati espressi dal Consiglio di Amministrazione della incorporata Banco Cooperativo Emiliano che sarà in carica fino al momento in cui si produrranno gli effetti civili della suddetta relativa fusione, con la precisazione che ove detti nominativi non venissero espressi da detto Organo, il Consiglio di Amministrazione della incorporante Emil Banca sarà libero di proporre anche per dette cariche i soggetti che riterrà più idonei a propria discrezione.
- 2.C.2) Le disposizioni relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza contenute all'art. 42 del presente Statuto si intendono riferite a posizioni esistenti sia nei confronti della

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

incorporante Emil Banca sia nei confronti della incorporata Banco Cooperativo Emiliano.

- 2.D) Composizione e Presidenza del Collegio Sindacale per il Secondo Mandato
  - 2.D.1) Per il Secondo Mandato, le candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea al fine della elezione verranno formalizzate come segue:
    - 2.D.1.a) i suddetti Consiglieri rivenienti dalla compagine sociale dell'incorporante Emil Banca che saranno stati eletti per il Primo Mandato indicheranno un candidato a Presidente del Collegio Sindacale, un candidato a Sindaco Effettivo ed un candidato a Sindaco Supplente;
    - 2.D.1.b) i suddetti Consiglieri rivenienti dalla compagine sociale dell'incorporata Banco Cooperativo Emiliano che saranno stati eletti per il Primo Mandato indicheranno un candidato a secondo Sindaco Effettivo ed un candidato a secondo Sindaco Supplente.
  - 2.D.2) Le disposizioni relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza contenute all'art. 42 del presente Statuto si intendono riferite a posizioni esistenti sia nei confronti della incorporante Emil Banca sia nei confronti della incorporata Banco Cooperativo Emiliano.
- 2.E) Composizione e Presidenza del Collegio dei Probiviri per il Primo Mandato
  - 2.E.1) Per il Primo Mandato, il Consiglio di Amministrazione della incorporante Emil Banca che sarà in carica nel momento in cui si produrranno gli effetti civili della suddetta prima fusione indicherà alla Assemblea al fine della elezione:
    - 2.E.1.a) un candidato a Membro Effettivo ed un candidato a Membro Supplente, scegliendoli tra soggetti

incorporante Emil Banca sia nei confronti della incorporata Banco Cooperativo Emiliano.

- 2.D) Composizione e Presidenza del Collegio Sindacale per il Secondo Mandato
  - 2.D.1) Per il Secondo Mandato, le candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea al fine della elezione verranno formalizzate come segue:
    - 2.D.1.a) i suddetti Consiglieri rivenienti dalla compagine sociale dell'incorporante Emil Banca che saranno stati eletti per il Primo Mandato indicheranno un candidato a Presidente del Collegio Sindacale, un candidato a Sindaco Effettivo ed un candidato a Sindaco Supplente;
    - 2.D.1.b) i suddetti Consiglieri rivenienti dalla compagine sociale dell'incorporata Banco Cooperativo Emiliano che saranno stati eletti per il Primo Mandato indicheranno un candidato a secondo Sindaco Effettivo ed un candidato a secondo Sindaco Supplente.
  - 2.D.2) Le disposizioni relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza contenute all'art. 42 del presente Statuto si intendono riferite a posizioni esistenti sia nei confronti della incorporante Emil Banca sia nei confronti della incorporata Banco Cooperativo Emiliano.
- 2.E) Composizione e Presidenza del Collegio dei Probiviri per il Primo Mandato
  - 2.E.1) Per il Primo Mandato, il Consiglio di Amministrazione della incorporante Emil Banca che sarà in carica nel momento in cui si produrranno gli effetti civili della suddetta prima fusione indicherà alla Assemblea al fine della elezione:
    - 2.E.1.a) un candidato a Membro Effettivo ed un candidato a Membro Supplente, scegliendoli tra soggetti

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso a propria completa discrezione;

- 2.E.1.b) un secondo candidato a Membro Effettivo ed un secondo candidato a Membro Supplente i cui nominativi dovranno essere stati espressi dal Consiglio di Amministrazione della incorporata Banco Cooperativo Emiliano che sarà in carica fino al momento in cui si produrranno gli effetti civili della suddetta relativa fusione, con la precisazione che ove detti nominativi non venissero espressi da detto Organo, il Consiglio di Amministrazione della incorporante Emil Banca sarà libero di proporre anche per dette cariche i soggetti che riterrà più idonei a propria discrezione.
- 2.E.2) Il Presidente del Collegio dei Probiviri stesso verrà designato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna.
- 2.F) Composizione e Presidenza del Collegio dei Probiviri per il Secondo Mandato
  - 2.F.1) Per il Secondo Mandato, le candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea al fine della elezione verranno formalizzate come segue:
    - 2.F.1.a) i suddetti Consiglieri rivenienti dalla compagine sociale dell'incorporante Emil Banca che saranno stati eletti per il Primo Mandato (in conformità al superiore punto 2.A.1.a) indicheranno un candidato a Membro Effettivo ed un candidato a Membro Supplente:
    - 2.F.1.b) i suddetti Consiglieri rivenienti dalla compagine sociale dell'incorporata Banco Cooperativo Emiliano che saranno stati eletti per il Primo Mandato (in conformità al superiore punto

individuati dal Consiglio di Amministrazione stesso a propria completa discrezione;

2.E.1.b) un secondo candidato a Membro Effettivo ed un secondo candidato a Membro Supplente i cui nominativi dovranno essere stati espressi dal Consiglio di Amministrazione della incorporata Banco Cooperativo Emiliano che sarà in carica fino al momento in cui si produrranno gli effetti civili della suddetta relativa fusione, con la precisazione che ove detti nominativi non venissero espressi da detto Organo, il Consiglio di Amministrazione della incorporante Emil Banca sarà libero di proporre anche per dette cariche i soggetti che riterrà più idonei a propria discrezione.

2.E.2) Il Presidente del Collegio dei Probiviri stesso verrà designato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna.

2.F) Composizione e Presidenza del Collegio dei Probiviri per il Secondo Mandato

- 2.F.1) Per il Secondo Mandato, le candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea al fine della elezione verranno formalizzate come segue:
  - 2.F.1.a) i suddetti Consiglieri rivenienti dalla compagine sociale dell'incorporante Emil Banca che saranno stati eletti per il Primo Mandato (in conformità al superiore punto 2.A.1.a) indicheranno un candidato a Membro Effettivo ed un candidato a Membro Supplente:
  - 2.F.1.b) i suddetti Consiglieri rivenienti dalla compagine sociale dell'incorporata Banco Cooperativo Emiliano che saranno stati eletti per il Primo Mandato (in conformità al superiore punto

### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

- 2.A.1.b) indicheranno un secondo candidato a Membro Effettivo ed un secondo candidato a Membro Supplente.
- 2.F.2) Il Presidente del collegio stesso verrà designato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna.
- 2.G) Cessazione e sostituzione degli incarichi
  - 2.G.1) Per il Primo Mandato e per il Secondo Mandato, in caso di cessazione dell'incarico, per qualsiasi motivo, del Presidente, del Vice Presidente Vicario e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli stessi sarà effettuata, a seconda della carica cessata, con gli stessi criteri previsti ai superiori punti 2.A.2 et 2.A.3, nel rispetto di quanto previsto al superiore punto 2.A.4.
  - 2.G.2) Per il Primo Mandato e per il Secondo Mandato, in caso di cessazione dell'incarico, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli stessi sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione medesimo, coi seguenti criteri:
    - 2.G.2.a) i Consiglieri che erano stati eletti nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.A.1.a potranno essere sostituiti solo da soggetti appartenenti al medesimo ambito;
    - 2.G.2.b) i Consiglieri che erano stati eletti nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.A.1.b potranno essere sostituiti solo da soggetti appartenenti al medesimo ambito;
    - 2.G.2.c) i Consiglieri che erano stati eletti nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.A.1.c potranno essere sostituiti solo da soggetti appartenenti al medesimo ambito.

- 2.A.1.b) indicheranno un secondo candidato a Membro Effettivo ed un secondo candidato a Membro Supplente.
- 2.F.2) Il Presidente del collegio stesso verrà designato dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna.

#### 2.G) Cessazione e sostituzione degli incarichi

- 2.G.1) Per il Primo Mandato e per il Secondo Mandato, in caso di cessazione dell'incarico, per qualsiasi motivo, del Presidente, del Vice Presidente Vicario e dei Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli stessi sarà effettuata, a seconda della carica cessata, con gli stessi criteri previsti ai superiori punti 2.A.2 et 2.A.3, nel rispetto di quanto previsto al superiore punto 2.A.4.
- 2.G.2) Per il Primo Mandato e per il Secondo Mandato, in caso di cessazione dell'incarico, per qualsiasi motivo, di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, la sostituzione degli stessi sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione medesimo, coi seguenti criteri:
  - 2.G.2.a) i Consiglieri che erano stati eletti nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.A.1.a potranno essere sostituiti solo da soggetti appartenenti al medesimo ambito:
  - 2.G.2.b) i Consiglieri che erano stati eletti nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.A.1.b potranno essere sostituiti solo da soggetti appartenenti al medesimo ambito;
  - 2.G.2.c) i Consiglieri che erano stati eletti nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.A.1.c potranno essere sostituiti solo da soggetti appartenenti al medesimo ambito.

#### ESTRATTO DA STATUTO APPROVATO DAL CDA DEL 23/01/2024 (TESTO NUOVO)

- 2.G.3) Per il Primo Mandato, qualora cessassero dai rispettivi incarichi, per qualsiasi motivo, il Presidente del Collegio Sindacale e/o il Sindaco Effettivo che erano stati eletti nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.C.1.a, i medesimi potranno essere sostituiti solo dal Sindaco Supplente appartenente al medesimo ambito;
- 2.G.4) Per il Primo Mandato, qualora cessasse dall'incarico, per qualsiasi motivo, il Sindaco Effettivo che era stato eletto nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.C.1.b. il medesimo potrà essere sostituiti solo dal Sindaco Supplente appartenente al medesimo ambito.
- 2.G.5) Per il Secondo Mandato, qualora cessassero dai rispettivi incarichi, per qualsiasi motivo, il Presidente del Collegio Sindacale e/o il Sindaco Effettivo che erano stati eletti nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.D.1.a, i medesimi potranno essere sostituiti solo dal Sindaco Supplente appartenente al medesimo ambito.
- 2.G.6) Qualora cessasse dall'incarico, per qualsiasi motivo, il Sindaco Effettivo che era stato eletto nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.D.1.b, il medesimo potrà essere sostituito solo dal Sindaco Supplente appartenente al medesimo ambito.
- Cooperativo la facoltà di esprimere il proprio gradimento sui nominativi provenienti dalla compagine sociale del Banco Cooperativo Emiliano, candidati alla nomina nei suddetti Organi Sociali della Banca; qualora la definizione dei nuovi Organi avvenga attraverso un meccanismo di designazione (o di cooptazione) di candidati, si intende che il gradimento del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo possa essere preventivamente espresso sui candidati designati (o cooptati) provenienti dalla compagine sociale del Banco Cooperativo Emiliano.

- 2.G.3) Per il Primo Mandato, qualora cessassero dai rispettivi incarichi, per qualsiasi motivo, il Presidente del Collegio Sindacale e/o il Sindaco Effettivo che erano stati eletti nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.C.1.a, i medesimi potranno essere sostituiti solo dal Sindaco Supplente appartenente al medesimo ambito;
- 2.G.4) Per il Primo Mandato, qualora cessasse dall'incarico, per qualsiasi motivo, il Sindaco Effettivo che era stato eletto nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.C.1.b. il medesimo potrà essere sostituiti solo dal Sindaco Supplente appartenente al medesimo ambito.
- 2.G.5) Per il Secondo Mandato, qualora cessassero dai rispettivi incarichi, per qualsiasi motivo, il Presidente del Collegio Sindacale e/o il Sindaco Effettivo che erano stati eletti nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.D.1.a, i medesimi potranno essere sostituiti solo dal Sindaco Supplente appartenente al medesimo ambito.
- 2.G.6) Qualora cessasse dall'incarico, per qualsiasi motivo, il Sindaco Effettivo che era stato eletto nell'ambito dei soggetti indicati al superiore punto 2.D.1.b, il medesimo potrà essere sostituito solo dal Sindaco Supplente appartenente al medesimo ambito.

2.H) Per il Primo Mandato, viene riconosciuta al Fondo Temporaneo del Credito 2.H) Per il Primo Mandato, viene riconosciuta al Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo la facoltà di esprimere il proprio gradimento sui nominativi provenienti dalla compagine sociale del Banco Cooperativo Emiliano, candidati alla nomina nei suddetti Organi Sociali della Banca: gualora la definizione dei nuovi Organi avvenga attraverso un meccanismo di designazione (o di cooptazione) di candidati, si intende che il gradimento del Fondo Temporaneo del Credito Cooperativo possa essere <del>preventivamente espresso sui candidati designati (o cooptati) provenienti dalla</del> compagine sociale del Banco Cooperativo Emiliano.